



Comune di Lorenzana
Il Sindaco

Ordinanza n. 12/2010

OGGETTO: OBBLIGHI PER PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI

IL SINDACO

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 43 del 1995, " Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo", così come modificata dalla LR n. 90 del 1998 ed in particolare l'art. 18 "Norme igieniche" che stabilisce che "E' vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani abbandonare le deiezioni degli animali in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale, o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino. Le deiezioni suddette dovranno essere rimosse con mezzi a cio' idonei.

Visto il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Vista la Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale ed integrazioni;

Vista la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Vista la Legge 267/2000 e ritenuta propria la competenza, trattandosi d'atto di gestione in materia igienico-sanitaria;

Visto il D.Lgs.vo 285/92, recante il testo " Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;

Visto l'art. 16 della legge n. 3 del 16 Gennaio 2003;

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ORDINA

Per i motivi in premessa richiamati che:

DEI DEIEZIONI

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico comprese all'interno dei centri abitati, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate:

- di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici;

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

IN CASO DI REITERAZIONE DELLA STESSA VIOLAZIONE LA SANZIONE CORRISPONDENTE SARÀ RADDOPPIATA;

La presente Ordinanza, per motivi igienici e di tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale;

Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina;

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco.

La presente ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.



IL SINDACO
Giulio CATARZI